

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2460

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro dell'Interno

(GAVA)

dal Ministro della Difesa

(ROGNONI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, che si muove sulle linee del disegno di legge già presentato al Parlamento nel giugno scorso (atto Senato n. 2319), parte dalla necessità di dover avviare con la massima urgenza il programmato aumento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in quanto ulteriori ritardi nell'applicazione delle norme renderebbero impossibile iniziare le procedure di reclutamento e di concorso entro l'anno, con il conseguente slittamento della effettiva disponibilità degli uomini ben oltre la seconda metà del 1991.

Altrettanta necessità ed urgenza emerge per quanto riguarda il potenziamento delle strutture tecniche e logistiche delle sezioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 58 del codice di procedura penale, in quanto le disposizioni vigenti in materia di mezzi, attrezzature tecnico-scientifiche e infrastrutture delle forze di polizia interessate non consentirebbero altrimenti la necessaria completezza di intervento.

Anche in questo caso, è indispensabile che le procedure preliminari di pianificazione degli interventi siano avviate immediatamente, onde poter consentire i relativi impegni di spesa fin dal gennaio 1991.

Il provvedimento si propone, in definitiva, di calibrare il fabbisogno crescente di personale per i servizi di polizia, opportunamente graduandone l'immissione presso le diverse forze interessate, in relazione alla generale esigenza di impiego ottimale delle risorse al momento disponibili.

Esso si compone di cinque capi contenenti le disposizioni relative, rispettivamente, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria nonché quelle comuni e finali.

Polizia di Stato

Le norme del decreto-legge prevedono un immediato incremento di 468 unità per il 1990, 1.145 per il 1991 e 30 per il 1992, pur rimanendo l'esigenza generale di potenziamento della Polizia di Stato.

Con successiva acquisizione di disponibilità di bilancio si provvederà al finanziamento del successivo aumento dell'organico.

Gli articoli da 1 a 4 sono finalizzati a definire l'ambito del provvedimento ed a stabilire il programma delle nuove assunzioni, con una temporanea disponibilità della graduatoria relativa all'assunzione di allievi agenti.

L'articolo 5 contiene disposizioni per la semplificazione ed accelerazione delle procedure concorsuali che assumono, allo stato attuale, un rilievo temporale notevolissimo; dette disposizioni consentiranno di attuare una selezione preliminare automatizzata in tempi brevissimi e di semplificare le fasi di valutazione delle prove scritte e dei titoli.

Il successivo articolo 6 contiene una limitata modifica all'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tendente ad elevare dal 20 al 25 per cento la riserva dei posti per ex militari che concorrono alle assunzioni nella Polizia di Stato, al fine di armonizzare la previsione con quanto già avviene per le altre Forze di polizia. Lo stesso articolo prevede inoltre una limitata modifica all'articolo 55 della medesima legge n. 121 del 1981, tendente ad elevare i limiti di età per l'accesso nei ruoli direttivi della Polizia di Stato per il personale già in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (a tale proposito giova ricordare che per il personale già in servizio negli altri ruoli della polizia non esiste alcun limite di

età per concorrere all'accesso nei ruoli superiori). Sempre nell'articolo 6, infine, è contenuta una modificazione dell'articolo 60 della predetta legge n. 121 del 1981, finalizzata allo snellimento delle procedure di affidamento degli incarichi di insegnamento presso le scuole di polizia.

Arma dei carabinieri

Premesso che le dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei carabinieri non sono più adeguate alle accresciute esigenze operative ed alle nuove realtà socio-economiche del Paese, risulta intanto indispensabile provvedere con urgenza a:

migliorare l'efficienza dei reparti, ristabilendo un equilibrato rapporto tra il personale responsabile dell'azione dirigenziale - affidando, fra l'altro, ad un generale di brigata l'incarico di vice comandante delle divisioni - e quello preposto ai compiti operativi;

incrementare la forza delle 2.000 stazioni carabinieri che dispongono di soli 4 militari più un sottufficiale, ponendole nelle migliori condizioni operative;

istituire, accogliendo le numerose istanze delle autorità locali e le vive aspettative delle popolazioni interessate, nuovi presidi fissi nei quartieri a più alto indice di criminalità;

potenziare i reparti speciali per i necessari interventi nei settori di competenza.

In tale contesto, nell'intento di avviare, compatibilmente con le esigenze finanziarie, gli incrementi organici ritenuti indispensabili senza i quali sarebbe difficile continuare a soddisfare le richieste di intervento rivolte all'Arma, si colloca il presente provvedimento legislativo limitato al triennio 1990-1992 in ragione di 1.663 unità, in attesa di ulteriori e appropriati stanziamenti di bilancio.

Guardia di finanza

In analogia a quanto rappresentato per l'Arma dei carabinieri, anche per la Guar-

dia di finanza le dotazioni organiche degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanziari non sono più adeguate alle accresciute esigenze operative conseguenti ai gravi fenomeni emergenti della criminalità organizzata, che trovano proprio nel settore economico-finanziario l'ambito più espresivo di pericolosità e di penetrazione.

Di qui la necessità di esaltare, in termini qualitativi, la componente tecnico-professionale, specificamente deputata alle indagini economiche, patrimoniali e finanziarie, finalizzate al contrasto alla malavita organizzata.

Pertanto, sulla base di una positiva sperimentazione già effettuata, su conformi direttive del Ministro delle finanze, si impone l'esigenza di provvedere immediatamente all'estensione di tale nuovo modulo organizzativo su tutto il territorio nazionale.

In tale contesto, compatibilmente con le esigenze finanziarie, si colloca il presente provvedimento, limitato al biennio 1991-1992 in ragione di complessive 1.000 unità, in attesa di ulteriori ed appropriati stanziamenti di bilancio.

Potenziamento sezioni di polizia giudiziaria

L'articolo 14 del provvedimento si propone di avviare, in analogia a quanto previsto dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521, per le Forze di polizia, un programma di straordinario potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria istituite con il nuovo codice di procedura penale. La norma, nel provvedere alle esigenze immediate, con possibilità di spesa fin dal 1° gennaio 1991, rinvia poi ad un successivo provvedimento legislativo per quanto riguarda il completamento del piano.

Disposizioni comuni e finali

L'articolo 15 si propone di completare e precisare il disposto dell'articolo 100 della

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 22 dicembre 1975, n. 685, modificato dalla recente legge 26 giugno 1990, n. 162, al fine di chiarire che gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza e gli accertamenti di sieropositività per il personale delle Forze armate e di polizia e per quello dei Vigili del fuoco sono effettuati dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti. L'articolo è completato da una norma che

garantisce anche nei casi in questione la necessaria riservatezza delle notizie sanitarie.

Con l'articolo 16, infine, si provvede alla copertura finanziaria del provvedimento attraverso riduzione di stanziamenti tratti dai capitoli dei bilanci di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione comprende un allegato in tre parti.

La prima riassume l'onere per quanto riguarda la Polizia di Stato; l'aumento della dotazione organica è suddiviso nel triennio 1990-92 nel seguente modo:

Ruolo del personale che espleta funzioni di polizia:

- n. 600 agenti;
- n. 700 vice sovrintendenti;
- n. 218 sovrintendenti capo;
- n. 100 primi dirigenti;
- n. 20 dirigenti superiori;
- n. 5 dirigenti generali.

Ruolo del personale professionale sanitario:

- n. 4 dirigenti superiori;
- n. 3 primi dirigenti.

Il maggiore onere complessivo è di 93.797 milioni di lire, distinto in relazione all'anno in cui vengono effettuate le immissioni in servizio o le promozioni con i relativi riflessi.

Per quanto attiene alle promozioni a dirigente superiore e primo dirigente si evidenzia che le medesime non comportano alcun onere aggiuntivo in quanto trattasi di personale che già fruisce di trattamento dirigenziale ai sensi dell'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge n. 121 del 1981.

La seconda riassume l'onere per l'Arma dei carabinieri nel triennio 1990-1992 in conseguenza del seguente incremento di dotazione organica:

- n. 4 ufficiali generali;
- n. 9 colonnelli;
- n. 1.300 sottufficiali;
- n. 350 carabinieri.

Nel calcolo dell'onere è stata tenuta presente la riserva di tre decimi di posti agli appuntati per la nomina a vice brigadiere (393 unità).

Il maggior onere è di 75.265 milioni di lire.

La terza individua, infine, l'onere per l'aumento dell'organico della Guardia di finanza che avrà inizio nel 1991.

Il personale immesso in servizio sarà così suddiviso:

- n. 4 ufficiali generali;
- n. 8 colonnelli;
- n. 13 tenenti colonnelli;
- n. 30 capitani;
- n. 30 tenenti;
- n. 780 sottufficiali;
- n. 135 finanzieri.

Per effetto dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981 le promozioni per direttivi e dirigenti non comportano maggiori oneri.

Il maggior onere ripartito nel biennio 1991-1992 ammonta pertanto a lire 14.677 milioni.

L'onere totale complessivo ammonta, dunque, a lire 1.784 milioni nel 1990; lire 65.990 milioni nel 1991; lire 115.968 milioni nel 1992; lire 136.482 milioni nel 1993; lire 143.497 milioni nel 1994.

L'onere a regime sarà di lire 145.457 milioni a decorrere dal 1995.

All'onere così determinato per l'applicazione degli articoli concernenti l'aumento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, va aggiunto quello derivante dall'articolo 14, comma 2, per l'avvio di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche delle sezioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 58 del codice di procedura penale, quantificato, per l'anno 1991, in lire 9.000 milioni.

Si evidenzia, inoltre, che il calcolo annuale dell'onere per l'assunzione del personale relativamente ai vari contingenti, fatta eccezione delle unità per le quali si usufruisce di preesistenti graduatorie degli idonei, è effettuato tenendo conto dei tempi tecnici richiesti per le relative procedure concorsuali e per l'espletamento dei prescritti corsi di formazione.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMPLIAMENTO ORGANICO DELLE FORZE DI POLIZIA

| FORZE DI POLIZIA | Anno 1990 | | Anno 1991 | | Anno 1992 | | Onere anno 1993 | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | N unità | Maggiori oneri | N unità | Maggiori oneri | N. unità | Maggiori oneri | N unità | Maggiori oneri |
| POLIZIA DI STATO: | | | | | | | | |
| Agenti | 200 | 458.346 | 600 | 13.303.983 | 600 | 18.636.000 | 600 | 18.636.000 |
| Dirigenti generali | 5 | 11.154 | 5 | 36.250 | 5 | 36.250 | 5 | 36.250 |
| Dirigenti superiori | 10 | — | 20 | — | 20 | — | 20 | — |
| Primi dirigenti | 35 | — | 70 | — | 100 | — | 100 | — |
| Sovrintendenti capo | 218 | — | 218 | 466.520 | 218 | 466.520 | 218 | 466.520 |
| Vice sovrintendenti | — | — | 700 | 1.975.400 | 700 | 1.975.400 | 700 | 1.975.400 |
| Dirigente sup. medico | 2 | — | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| Primo dirig. medico | 1 | — | 2 | — | 3 | — | 3 | — |
| <i>Riflessi per diminuzione di organico:</i> | | | | | | | | |
| Commissari capo | — | — | 50 | 165.000 | 95 | 313.500 | 125 | 412.500 |
| Vice commissari | — | — | 50 | 2.150.000 | 95 | 4.085.000 | 125 | 5.375.000 |
| Vice sovrintendenti | — | — | 218 | 614.200 | 218 | 614.200 | 218 | 614.200 |
| Agenti | — | — | 918 | 19.560.814 | 918 | 28.513.080 | 918 | 28.513.080 |
| Medico | — | — | 3 | 129.000 | 6 | 258.000 | 7 | 301.000 |
| Medico principale | — | — | 3 | 9.900 | 6 | 19.800 | 7 | 23.100 |
| <i>Totale Polizia ...</i> | | 469.500 | | 38.411.067 | | 54.917.750 | | 56.353.050 |
| CARABINIERI: | | | | | | | | |
| Generale di divisione | 1 | 2.231 | 1 | 7.250 | 1 | 7.250 | 1 | 7.250 |
| Generale di brigata | 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — |
| Colonnello | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — |
| Carabinieri sottufficiali | 200 | 317.205 | 750 | 11.383.407 | 1.300 | 25.093.298 | 1.300 | 30.418.502 |
| Carabinieri | 350 | 834.750 | 350 | 9.197.059 | 350 | 10.871.000 | 350 | 10.871.000 |
| <i>Riflessi per diminuzione di organico:</i> | | | | | | | | |
| Carabinieri | 67 | 159.795 | 250 | 5.694.095 | 433 | 11.698.515 | 433 | 13.448.980 |
| <i>Totale Carabinieri ...</i> | | 1.313.981 | | 26.281.811 | | 47.670.063 | | 54.745.732 |
| GUARDIA DI FINANZA: | | | | | | | | |
| Generale di brigata | — | — | 2 | — | 4 | — | 4 | — |
| Colonnello | — | — | 4 | — | 8 | — | 8 | — |
| Tenente colonnello | — | — | 13 | — | 13 | — | 13 | — |
| Ufficiali inferiori | — | — | 60 | 104.900 | 60 | 446.119 | 60 | 997.158 |
| Sottufficiali | — | — | 500 | 1.192.500 | 780 | 12.611.835 | 780 | 21.624.666 |
| Finanzieri | — | — | — | — | 135 | 321.975 | 135 | 2.761.393 |
| <i>Totale Finanza ...</i> | | — | | 1.297.406 | | 13.379.929 | | 25.383.217 |
| TOTALE COMPLESSIVO ... | | 1.783.481 | | 65.990.284 | | 115.967.742 | | 136.481.999 |

ONERI

(in migliaia di lire)

| CORPI DI POLIZIA | Anno 1994 | Anno 1995 a regime |
|-------------------------------|-------------|--------------------|
| Polizia di Stato | 56.353.050 | 56.353.050 |
| Arma dei carabinieri | 54.745.732 | 54.745.732 |
| Guardia di finanza | 32.398.729 | 34.358.356 |
| <i>Totale complessivo ...</i> | 143.497.511 | 145.457.138 |

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1990.

Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di reclutamento e concorso per l'aumento degli organici del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di pianificazione e progettazione per il potenziamento tecnico e logistico delle sezioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 58 del codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

POLIZIA DI STATO

Articolo 1.

1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, già modificata dalla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569, e dalla tabella A allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, nonché dalle integrazioni derivanti dall'articolo 12, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

Articolo 2.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 12, commi 6, 7, 8 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al presente capo avverrà per contingenti, rispettivamente, non superiori a 468 unità per il 1990, di cui 5 dirigenti generali, 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 218 sovrintendenti capo, 200 agenti; 1.145 unità per il 1991, di cui 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 700 vice sovrintendenti e 400 agenti, nonché a 30 unità di primi dirigenti per il 1992.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di sovrintendente capo e di vice sovrintendente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

4. I posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al presente decreto vengono conferiti, quanto a 200 posti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quanto a 400 posti, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Articolo 3.

1. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è aumentata, rispettivamente, di 4 unità, in ragione di 2 unità per il 1990 e 2 per il 1991, e di 3 unità a partire dal 1990 in ragione di una unità per ogni anno.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche di cui al comma 1 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

Articolo 4.

1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 e 1991 nella dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli

agenti ed assistenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, non oltre il 30 giugno 1991, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 3.000 allievi agenti indetto con decreto del Ministero dell'interno del 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

2. Per i posti di allievo agente da conferire dopo il 30 giugno 1991, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, per non più di due anni dalla data di approvazione, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 960 unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 31 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

Articolo 5.

1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.

Articolo 6.

1. Nel sesto comma dell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «fino al venti per cento dei posti disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «fino al venticinque per cento dei posti disponibili».

2. Al secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando gli altri

requisiti di cui al primo comma, per i partecipanti al concorso appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite di età è elevato a 38 anni».

3. All'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purchè abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonchè magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.

Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonchè ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali dal provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purchè l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.

Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608,

rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.

Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

Articolo 7.

1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine può disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonchè prevedere termini abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può prescindere dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno».

CAPO II

ARMA DEI CARABINIERI

Articolo 8.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 1 annessa alla legge 24 luglio 1985, n. 410, sono promossi al grado superiore:

- a) 1 generale di brigata;
- b) 3 colonnelli;
- c) 9 tenenti colonnelli.

2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Articolo 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato nei gradi di:

- a) generali di divisione: 1 unità;
- b) generali di brigata: 3 unità;
- c) colonnelli: 5 unità.

2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.

Articolo 10.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) in corrispondenza del grado di generale di divisione: alla colonna 4, il numero 7 è modificato in 8;

b) in corrispondenza del grado di generale di brigata: alla colonna 4, il numero 17 è modificato in 20; alla colonna 5, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dal numero 2;

c) in corrispondenza del grado di colonnello: alla colonna 4, il numero 61 è modificato in 70; alla colonna 5, i numeri 4 e 5 sono sostituiti dal numero 5;

d) in corrispondenza del grado di tenente colonnello: alla colonna 5, i numeri 12 e 13 sono sostituiti dal numero 13;

e) in corrispondenza del grado di maggiore: alla colonna 2, dopo la parola: «anzianità» sono aggiunte le seguenti: «dopo quattro anni di permanenza nel grado»;

f) nella colonna 5 sono cancellate le lettere (b),(c) e (d) e le relative note riportate in calce sono abrogate.

Articolo 11.

1. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 410, integrati ai sensi del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 26.300, di cui 2.500 marescialli maggiori «carica speciale»;

b) appuntati e carabinieri n. 67.550.

Articolo 12.

1. L'aumento degli organici di cui all'articolo 11 avverrà, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per contingenti, rispettivamente, non superiori a 550 unità, di cui 200 sottufficiali e 350 carabinieri, per il 1990 e a 550 sottufficiali per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Nell'attuazione dell'aumento dell'organico dei sottufficiali, il Ministero della difesa, nei relativi bandi di concorso, riserva a favore degli appuntati e appuntati scelti il numero dei posti in percentuale di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, con l'osservanza delle procedure concorsuali in esso stabilite.

3. Il Ministro della difesa è autorizzato altresì a bandire con propri decreti, negli anni 1990 e 1991, corsi straordinari per marescialli maggiori «carica speciale», sino al raggiungimento dell'organico indicato all'articolo 11, ai sensi dell'articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

CAPO III

GUARDIA DI FINANZA

Articolo 13.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 2 annessa alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono promossi al grado superiore:

- 2 colonnelli;
- 4 tenenti colonnelli;
- 13 maggiori;
- 30 tenenti;
- 30 sottotenenti.

2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, limitatamente al biennio 1991-1992, sono così aumentate:

- A) dal 1° gennaio 1991:
 - a generale di brigata di 2 unità;
 - a colonnello di 4 unità;
 - a tenente colonnello di 13 unità;
 - a capitano di 30 unità;
 - a tenente di 30 unità.

- B) dal 1° gennaio 1992:
a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità.

4. I numeri massimi dei generali di brigata e dei colonnelli previsti dalla tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono così aumentati:

generale di brigata: 4 unità;
colonnello: 8 unità.

5. Gli organici degli ufficiali della Guardia di finanza, previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono stabiliti come segue:

generale di brigata: 23 unità;
colonnello: 72 unità;
tenente colonnello: 348 unità;
maggiore: 180 unità;
capitano: 601 unità;
tenente e sottotenente: 606 unità.

6. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e finanziari della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

- A) sottufficiali: n. 24.411;
B) appuntati e finanziari: n. 37.435.

7. Gli organici in aumento rispetto a quelli fissati dall'articolo 10 della legge 25 maggio 1989, n. 190, saranno realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991. La tabella B allegata al presente decreto sostituisce la tabella 5 allegata alla citata legge 25 maggio 1989, n. 190.

CAPO IV

POTENZIAMENTO SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Articolo 14.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 58 del codice di procedura penale.

2. Per l'avvio del piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare, a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, pareri sugli schemi di piano di cui all'articolo 1 e, nella fase di attuazione, su ciascuna fornitura.

4. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o dal Sottosegretario delegato, è composta:

- a) dal Sottosegretario delegato dal Ministro di grazia e giustizia, con funzioni di vice presidente;
- b) dal Capo della Polizia o funzionario da lui delegato;
- c) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o ufficiale da lui delegato;
- d) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza o ufficiale da lui delegato;
- e) da un magistrato o funzionario designato dal Ministro di grazia e giustizia;
- f) da un consigliere di Stato;
- g) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;
- h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- i) dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

5. Per il funzionamento della commissione di cui al comma 3 e per l'attuazione del piano si applicano, oltre a quanto previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 15.

1. Per il personale delle Forze armate e di polizia e per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli accertamenti dell'assenza di tossicodipendenza di cui agli articoli 99 e 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, nonché l'accertamento dell'assenza di sieropositività all'infezione da H.I.V. per la verifica dell'idoneità all'espletamento dei servizi che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, sono disposti dalle amministrazioni di appartenenza e sono effettuati dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione o segnalazione previsti da legge o regolamento, le motivazioni dei provvedimenti conseguenti sono comunicate esclusivamente alla persona cui gli stessi si riferiscono.

Articolo 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno

1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni per l'anno 1993, si provvede quanto a lire 470 milioni per l'anno 1990, a lire 42.411 milioni per l'anno 1991, a lire 54.918 milioni per l'anno 1992 e a lire 56.353 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 1.314 milioni per l'anno 1990, a lire 30.282 milioni per l'anno 1991, a lire 47.670 milioni per l'anno 1992 e a lire 54.745 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 2.297 milioni per l'anno 1991, a lire 13.380 milioni per l'anno 1992 e a lire 25.384 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - GAVA - ROGNONI -
FORMICA - CARLI - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(articolo 1)

| Livello di funzione | QUALIFICA | Posti di qualifica e di funzione | FUNZIONI |
|---------------------|--|----------------------------------|--|
| C | Dirigente generale di pubblica sicurezza | 15 | Vice direttore generale della pubblica sicurezza; direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza |
| D | Dirigente superiore | 190 | Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale; aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'istituto superiore di polizia |
| E | Primo dirigente . . . | 710 | Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo |

Ruolo dei commissari:

| | | |
|----------------------------------|---|----------|
| Vice commissario | } | n. 1.562 |
| Commissario | | |
| Commissario capo | } | » 1.368 |
| Vice questore aggiunto | | |

Ruolo degli ispettori

| | |
|--------------------------------|----------|
| Vice ispettore | n. 3.000 |
| Ispettore | » 2.400 |
| Ispettore principale | » 1.890 |
| Ispettore capo | » 1.378 |

Ruolo dei sovrintendenti

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| Vice sovrintendente | } | n. 14.340 |
| Sovrintendente | | |
| Sovrintendente principale | } | » 6 068 |
| Sovrintendente capo | | |

Ruolo degli agenti e degli assistenti:

| | | |
|---------------------------|---|----------|
| Agente | } | n 68.581 |
| Agente scelto | | |
| Assistente | | |
| Assistente capo | | |

TABELLA B
(prevista dall'articolo 13)

| CATEGORIA | ORGANICI AL 1° GENNAIO | | | |
|------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| Sottufficiali | 18.031 | 20.131 | 22.411 | 24.411 |
| Appuntati e finanziari | 35.020 | 35.560 | 36.395 | 37.435 |